DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 3 marzo 1986

che definisce, per i prodotti oggetto del trattato CECA, il regime provvisorio applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con gli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (stati ACP)

(86/49/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando che gli stati membri hanno concluso il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

considerando che il 10 dicembre 1985 la Comunità economica europea e gli stati ACP hanno avviato negoziati per concludere un protocollo recante adeguamento della terza convenzione ACP-CEE, onde tener conto dell'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee;

considerando che l'articolo 180, paragrafo 1, e l'articolo 367 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevedono che, se detto protocollo non è stato concluso al 1° gennaio 1986, la Comunità prende le misure necessarie per ovviare a questa situazione;

considerando inoltre che la terza convenzione ACP-CEE non è ancora entrata in vigore;

considerando che il regolamento (CEE) n. 485/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, riguardante l'applicazione della decisione n. 2/85 del Consiglio dei ministri ACP-CEE relativa alle misure transitorie valide a decorrere dal 1° marzo 1985 [1], prorogato dal regolamento (CEE) n. 690/86 [2], ha definito misure transitorie applicabili in attesa dell'entrata in vigore della terza convenzione ACP-CEE;

considerando che queste misure transitorie si applicano nelle relazioni tra gli stati ACP e la Comunità ampliata;

considerando che occorre pertanto definire le condizioni particolari in cui il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano il regime degli scambi derivante dal regolamento suddetto;

considerando che è pertanto opportuno estendere l'applicabilità delle particolari condizioni di applicazione per la spagna e il Portogallo oltre la scadenza del regolamento succitato, in attesa dell'esito dei negoziati in corso con gli stati ACP per la conclusione di un protocollo recante adeguamento delle misure transitorie relative alla terza convenzione ACP-CEE onde tener conto dell'adesione della Spagna e del Portogallo;

considerando che le isole Canarie e Ceuta e Melilla non fanno parte del territorio doganale della Comunità e che, in linea di massima, gli atti autonomi o convenzionali delle istituzioni della Comunità relativi alla politica commerciale comune, direttamente connessi all'importazione e all'esportazione di merci, non si applicano alle isole Canarie né a Ceuta e Melilla;

considerando nondimento che, a norma dell'articolo 7 del protocollo n. 2 allegato all'atto di adesione, relativo alle isole Canarie nonché a Ceuta e Melilla, i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente a siffatti dazi nonché il regime degli scambi applicati all'importazione nelle isole Canarie nonché a Ceuta e Melilla di merci provenienti da un paese terzo non possono essere meno favorevoli rispetto a quelli applicati dalla Comunità secondo gli impegni internazionali assunti oppure i regimi preferenziali applicati a detti paesi terzi, sempre che questo stesso paese terzo accordi alle importazioni provenienti dalle isole Canarie nonché da Ceuta e Melilla un trattamento identico a quello concesso alla Comunità;

considerando pertanto che occorre specificare il contesto del regime degli scambi applicabili alle importazioni nelle isole Canarie nonché a Ceuta e Melilla dei prodotti originari degli stati ACP,

d'accordo con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

Dal 1° marzo 1986 e fino all'entrata in vigore del protocollo di cui agli articoli 179 e 366 dell'atto di adesione, ma al più tardi fino al 31 dicembre 1986, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano alle importazioni di prodotti di competenza del trattato CECA, originarie degli stati ACP, un regime identico a quello accordato dagli altri stati membri, tenuto conto delle particolari condizioni indicate in allegato.

[1] GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 1.
[2] Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 2

Gli stati membri prendono le misure necessarie all'esecuzione della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa ha efficacia il giorno della pubblicazione. Essa è applicabile a decorrere dal 1° marzo 1986.

Fatto a Bruxelles, addì 3 marzo 1986.

Il Presidente

W. F. van EEKELEN

ALLEGATO

Condizioni particolari applicabili alle importazioni in Spagna e in Portogallo di prodotti di competenza del trattato CECA, originari degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI ALLA SPAGNA

Articolo 1

1. Il Regno di Spagna applica dal 1° marzo 1986 ai prodotti di competenza del trattato CECA, originari degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), dazi doganali all'importazione identici a quelli che applica agli stessi prodotti provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

2. Il Regno di Spagna abolisce progressivamente i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti di cui al paragrafo 1 secondo il calendario seguente:

— il 1° marzo 1986, ogni dazio è ridotto al 90,0 % del dazi di base;

— il 1° gennaio 1987, ogni dazio è ridotto al 77,5 % del dazio di base;

— il 1° gennaio 1988, ogni dazio è ridotto al 62,5 % del dazio di base;

— il 1° gennaio 1989, ogni dazio è ridotto al 47,5 % del dazio di base;

— il 1° gennaio 1990, ogni dazio è ridotto al 35,0 % del dazio di base;

— il 1° gennaio 1991, ogni dazio è ridotto al 22,5 % del dazio di base;

— il 1° gennaio 1992, ogni dazio è ridotto al 10,0 % del dazio di base.

L'ultima riduzione, del 10 %, è operata il 1° gennaio 1993.

3. Le aliquote dei dazi calcolate in conformità del paragrafo 2 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

Articolo 2

Il dazio di base sul quale devono essere operate per ciascun prodotto le riduzioni successive previste all'articolo 1, paragrafo 2, è il dazio effettivamente applicato dal Regno di Spagna nei confronti della Comunità al 1° gennaio 1985.

Articolo 3

Se il Regno di Spagna sospende o riduce i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 secondo un ritmo più rapido di quello previsto dallo scadenzario, esso sospende o riduce di una percentuale identica i dazi doganali applicabili a questi stessi prodotti originari degli stati ACP.

Articolo 4

Fermo restando che gli stati ACP accordano alle importazioni provenienti dalle isole Canarie e da Ceuta e Melilla un trattamento identico a quello concesso alla Comunità:

— i dazi doganali esistenti in questi territori nonché la tassa detta «arbitrio insular — tarifa general» vigente nelle isole Canarie vengono progressivamente aboliti nei confronti dei prodotti originari degli stati ACP secondo un ritmo e condizioni identici a quelli previsti agli articoli 1, 2 e 3;

— la tassa detta «arbitrio insular — tarifa especial» delle isole Canarie viene abolita il 1° marzo 1986 nei confronti dei prodotti originari degli stati ACP.

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI AL PORTOGALLO

Articolo 5

1. Dal 1° marzo 1986, la Repubblica portoghese abolisce i dazi doganali all'importazione applicati ai prodotti di competenza del trattato CECA, originari degli stati ACP.

2. In deroga al paragrafo 1, la Repubblica portoghese abolisce progressivamente i dazi doganali all'importazione per i prodotti sottoindicati:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine: A. Semplicemente laminate o estruse a caldo: I. vergella o bordione *(CECA)*
73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti: A. Profilati: I. semplicemente laminati o estrusi a caldo *(CECA)*
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo: B. Altre lamiere: IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie: ex d) altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.) *(CECA)*: — rivestite di cloruro di polivinile

secondo il ritmo seguente:

— il 1° marzo 1986, ogni dazio è ridotto al 90 % del dazio di base;

— il 1° gennaio 1987, ogni dazio è ridotto all'80 % del dazio di base;

— il 1° gennaio 1988, ogni dazio è ridotto al 65 % del dazio di base;

— il 1° gennaio 1989, ogni dazio è ridotto al 50 % del dazio di base;

— il 1° gennaio 1990, ogni dazio è ridotto al 40 % del dazio di base;

— il 1° gennaio 1991, ogni dazio è ridotto al 30 % del dazio di base;

— il 1° gennaio 1992 e il 1° gennaio 1993 vengono operate le altre due riduzioni del 15 % rispettivamente.

3. Le aliquote dei dazi calcolate in conformità del paragrafo 2 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

Articolo 6

1. I dazi di base sul quale debbono essere operate per ogni prodotto le riduzioni successive di cui all'articolo 5, paragrafo 2, sono i dazi effettivamente applicati dalla Repubblica portoghese nei confronti degli stati ACP il 1° gennaio 1985.

2. I deroga al pragrafo 1, per i prodotti di cui alla sottovoce ex 73.13 B IV d) della tariffa doganale comune, la Repubblica portoghese elimina i dazi doganali a partire da un dazio di base fissato al 20 %, sempreché questi dazi siano più elevati rispetto ai dazi doganali previsti al paragrafo 1.

Articolo 7

Se la Repubblica portoghese abolisce o riduce i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 secondo un ritmo più rapido rispetto a quello dello scadenzario fissato all'articolo 5, paragrafo 2, essa abolisce o riduce parimenti nella stessa percentuale i dazi applicabili a questi stessi prodotti originari degli stati ACP.

Articolo 8

1. Le tasse seguenti applicate dalla Repubblica portoghese nei suoi scambi con gli stati ACP sono progressivamente abolite secondo il ritmo seguente:

a) la tassa dello 0,4 % ad valorem applicata:
 — alle merci importate temporaneamente,
 — alle merci reimportate (ad eccezione dei containers),
 — alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi alle importazioni delle merci impiegate dopo esportazione dei prodotti ottenuti («drawbacks»)

 è:
 — ridotta allo 0,2 % il 1° gennaio 1987 e
 — abolita il 1° gennaio 1988;

b) la tassa dello 0,9 % ad valorem applicata alle merci importate per l'immissione al consumo, viene:
 — ridotta allo 0,6 % il 1° gennaio 1989,
 — ridotta allo 0,3 % il 1° gennaio 1990 e
 — abolita il 1° gennaio 1991.